



Provincia di Piacenza

U.O. "Provveditorato e Patrimonio"

"Istruzione e Formazione"

Capitolato Speciale d'Appalto

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO "NAVETTA" DI STUDENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA DI EDUCAZIONE FISICA NELL'ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Oggetto del presente appalto è il servizio di trasporto giornaliero, composto da differenti linee, nel prosieguo dettagliatamente esplicitate, da svolgersi per conto della Provincia di Piacenza (di seguito anche solo "Provincia"), degli studenti frequentanti alcuni istituti scolastici di istruzione secondaria superiore di competenza dell'Ente per l'esecuzione delle lezioni didattiche di educazione fisica, dalle proprie sedi agli indirizzi che verranno definiti e comunicati all'impresa aggiudicataria prima dell'inizio dell'A.S. 2024/2025.

Il predetto servizio risulta costituito da diverse tipologie di linea, come di seguito specificato:

- **tipologia linea 1 "città di Piacenza - mattino"**, da scuola superiore sita nella città di Piacenza (liceo "L. Respighi") a impianti sportivi siti nella città di Piacenza;
- **tipologia linea 2 "città di Piacenza - mattino"**, da scuola superiore sita nella città di Piacenza (Istituto "A. Tramello") a impianti sportivi siti nella città di Piacenza;
- **tipologia linea 3 "Borgonovo – mattino"**, da scuola superiore sita nel comune di Borgonovo Val Tidone (scuola superiore "A. Volta" sezione di Borgonovo Val Tidone) a impianto sportivo sito nel medesimo comune di Borgonovo Val Tidone.

Le linee di cui sopra richiedono la disponibilità dal lunedì al venerdì di pullman e relativi autisti dalle ore 8:00 alle ore 13:45; pertanto, dovranno essere a disposizione per l'esecuzione del presente servizio n. 3 pullman e n. 3 autisti negli orari sopra indicati.

Art. 2 - Modalità di gestione del servizio

L'operatore economico affidatario deve garantire, attraverso il proprio personale e i propri autobus, il trasporto dei suddetti studenti, nel rispetto di quanto segue:

1. l'affidatario deve svolgere il servizio di trasporto "navetta" oggetto del presente contratto giornalmente dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le ore 8:00 e le ore 13:45, nei giorni di lezione indicati nel calendario dell'A.S. 2024/2025.

Nel dettaglio, il presente servizio di trasporto consiste nell'esecuzione dei percorsi giornalieri indicati al successivo punto 2.

Settimanalmente gli istituti scolastici che usufruiscono del servizio provvederanno a comunicare all'operatore economico affidatario il programma settimanale dei giorni e degli orari di attività scolastica per la settimana successiva.

2. Salvo diversa comunicazione operata da qualche istituto scolastico in merito all'eliminazione "una tantum" di un viaggio all'interno della giornata (per indisponibilità di un professore, gita scolastica, etc.) o di non necessità del servizio per una giornata (per sciopero scolastico, etc.), i viaggi da svolgersi settimanalmente da parte dell'operatore economico – per tutte le n. 3 linee di trasporto di cui all'art. 1 – sono i seguenti:

✓ LUNEDI':

per la tipologia linea 1 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 2 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 3 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

✓ MARTEDI':

per la tipologia linea 1 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 2 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 3 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

✓ MERCOLEDI'

per la tipologia linea 1 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 2 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 3 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

✓ GIOVEDI':

per la tipologia linea 1 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 2 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 3 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

✓ VENERDI':

per la tipologia linea 1 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 2 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

per la tipologia linea 3 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA.

L'affidatario si impegna, inoltre, a tenere a disposizione un autobus sostitutivo, da utilizzare in caso di guasto o manutenzione dei mezzi ordinariamente impiegati nel servizio.

3. Gli autobus impiegati per il servizio oggetto del presente contratto dovranno essere in regola con le disposizioni del vigente Codice della Strada.

4. Sono a carico dell'affidatario le seguenti attività:

- assicurare il servizio per tutta la durata del contratto;
- assicurare la costante efficienza e pulizia degli automezzi impiegati;
- assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativamente alla gestione degli automezzi impiegati per l'espletamento del servizio;
- attenersi rigorosamente nell'esecuzione del servizio alle normative vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale, con particolare riferimento al vigente Codice della Strada;
- garantire la salita e la discesa dai mezzi nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza ed il più possibile in prossimità delle sedi di destinazione;
- trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità e cura dal luogo di partenza a quello di arrivo;
- assicurare il rispetto degli orari previsti e concordati con gli istituti scolastici destinatari del servizio;
- garantire l'impiego di autisti aventi tutte le necessarie caratteristiche tecniche, giuridiche e morali;
- garantire da parte dell'autista un comportamento corretto e consono al tipo di utenti trasportati;
- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- comunicare tempestivamente agli istituti scolastici interessati e alla Provincia di Piacenza, qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- l'operatore economico si impegna a presentare, su richiesta della Provincia di Piacenza, i registri di manutenzione degli automezzi utilizzati per il presente servizio;
- il pagamento di tutte le contravvenzioni eventualmente elevate a carico dell'affidatario, per eventuali violazioni al vigente Codice della Strada compiute nello svolgimento del presente servizio;
- su richiesta della Provincia, l'operatore economico si obbliga a presentare alla Provincia medesima, pena la decadenza dell'affidamento, la seguente documentazione:
 - a. copia libretti di circolazione degli automezzi utilizzati per il servizio;
 - b. copia polizze assicurative RCA e RCT/O da mantenersi attive per tutta la durata dell'appalto;
 - c. copia patenti di guida e certificati di abilitazione professionale dei conducenti che l'operatore economico intende impiegare nell'espletamento del servizio;
 - d. elenco nominativo del personale adibito al servizio, completo di cognome, nome, n. di cellulare, da aggiornare costantemente e tempestivamente in caso di sostituzioni;
 - e. ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Provincia inerente al servizio in oggetto;
- l'operatore economico ha la piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per qualunque atto e/o fatto relativi alla gestione del servizio svolto, assumendo a proprio carico le relative responsabilità e spese per danni, sia nei confronti di persone che nei confronti di cose; l'operatore economico solleva, inoltre, la Provincia di Piacenza e gli istituti scolastici destinatari del presente servizio da ogni responsabilità e onere;
- gli autisti devono:
 - f. avere un abbigliamento e calzature adeguati;
 - g. mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento dei propri servizi;
 - h. osservare scrupolosamente, per quanto di competenza, tutto quanto previsto dal presente capitolato;
 - i. adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio pullman, ecc.)
 - j. mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato; su semplice richiesta della Provincia, l'affidatario sarà tenuto a provvedere alla sostituzione degli autisti ritenuti inadeguati entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad adibire al presente servizio personale idoneo, di provata esperienza e capacità professionale, nonché di provata moralità, che non abbia riportato precedenti condanne penali per reati contro la persona o la Pubblica Amministrazione.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti di moralità e capacità professionale del personale adibito al servizio rimane a carico del soggetto aggiudicatario, il quale, in particolare, è tenuto alla *"scrupolosa applicazione delle disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita di revisione i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni"*, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/122(3) Uff. II Ord. e Sic. Pub. in data 23/3/2019.

Sussiste, altresì, in capo all'aggiudicatario l'obbligo di provvedere all'immediata sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo, dandone contemporaneamente informazione alla Provincia.

Art. 3 - Importo del contratto e corrispettivi

1. L'importo stimato del presente appalto per l'esecuzione delle n. 3 linee di trasporto di cui all'art. 1 per l'A.S. 2024/2025 è pari ad **€ 135.720,00** (oltre IVA 10%), senza alcun onere per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali da sottrarre al ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.
2. Qualora nel corso del contratto si rendesse necessario, questa Provincia si riserva la facoltà di attivare ulteriori linee rispetto quelle sopra indicate, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 a mente del quale: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: lett. a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione"*.

Le linee di trasporto opzionali, attivabili su richiesta della Provincia, sono le seguenti: si precisa che la Provincia potrà richiedere l'attivazione di uno o più di siffatte linee:

- **tipologia linea 4 "città di Piacenza - pomeriggio"**, da scuola superiore sita nella città di Piacenza (liceo "L. Respighi") a impianto sportivo sito nella città di Piacenza;
- **tipologia linea 5 "città di Piacenza - mattino"**, da scuola superiore sita nella città di Piacenza (liceo "L. Respighi") a impianto sportivo sito nella città di Piacenza;
- **tipologia linea 6 "città di Piacenza - mattino"**, da scuola superiore sita nella città di Piacenza (Istituto "Raineri-Marcora") a impianto sportivo sito nella città di Piacenza;
- **tipologia linea 7 "Borgonovo - pomeriggio"**, da scuola superiore sita nel comune di Borgonovo Val Tidone (scuola superiore "A. Volta" sezione di Borgonovo Val Tidone) a impianto sportivo sito nel medesimo comune di Borgonovo Val Tidone.

Salvo diversa comunicazione operata da qualche istituto scolastico in merito all'eliminazione "una tantum" di un viaggio all'interno della giornata (per indisponibilità di un professore, gita scolastica, etc.) o di non necessità del servizio per una giornata (per sciopero scolastico, etc.), i viaggi da svolgersi settimanalmente da parte dell'operatore economico – per le linee di trasporto aggiuntive, fatto salvo (come sopra specificato) che la Provincia potrà richiedere l'attivazione di una o più di siffatte linee – sono i seguenti:

- ✓ N. 1 POMERIGGIO A SETTIMANA:
 - per la tipologia linea 4 → n. 1 viaggio andata e ritorno (quindi n. 2 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di due classi di 56 posti + autista;
 - per la tipologia linea 7 → n. 1 viaggio andata e ritorno (quindi n. 2 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;
- ✓ LUNEDI':

- per la tipologia linea 5 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista;
- per la tipologia linea 6 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista;
- ✓ MARTEDI':
- per la tipologia linea 5 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista;
- per la tipologia linea 6 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista;
- ✓ MERCOLEDI':
- per la tipologia linea 5 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista;
- per la tipologia linea 6 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista;
- ✓ GIOVEDI':
- per la tipologia linea 5 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista;
- per la tipologia linea 6 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista;
- ✓ VENERDI':
- per la tipologia linea 5 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista;
- per la tipologia linea 6 → n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti + autista.

Si precisa che, laddove richieste dalla Provincia, siffatte linee di trasporto aggiuntivo dovranno essere svolte giornalmente dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le ore 8:00 e le ore 13:45, nei giorni di lezione indicati nel calendario dell'A.S. 2024/2025. Le linee del pomeriggio dovranno invece essere svolte nella fascia oraria compresa fra le ore 14:00 e le ore 16:30.

Si precisa che in caso di attivazione delle predette opzioni, verranno applicate le stesse condizioni normative fissate dal presente Capitolato Speciale nonché dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario per quanto concerne i costi "a mattina" o "a pomeriggio".

3. **L'importo complessivo stimato del presente appalto per l'esecuzione delle n. 3 linee di trasporto di cui all'art. 1 per l'A.S. 2024/2025 e per l'esecuzione delle linee di trasporto opzionali di cui al precedente punto 2.** è pari ad **€ 205.960,00** (oltre IVA 10%), senza alcun onere per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali da sottrarre al ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.
4. Con riferimento alle linee di trasporto di cui al punto 1. e di cui al punto 2., il corrispettivo per l'esecuzione del presente appalto sarà comunque **erogato "a mattina" e "a pomeriggio"** per ognuna delle linee richieste dalla Provincia e attivate, al costo derivante dai costi fissati a base d'asta, dedotti del ribasso percentuale unico offerto dall'affidatario in sede di gara, moltiplicato per le mattine e/o i pomeriggi di servizio effettivamente svolti nel mese di riferimento. Si precisa che i prezzi indicati ai precedenti punti 1. e 3. rappresentano la stima del valore dell'appalto, non conferendo diritto all'appaltatore del pagamento di siffatti importi.
5. I costi "a mattina" e "a pomeriggio" fissati a base d'asta, a cui verrà applicato il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, sono i seguenti:
 - per le linee di trasporto mattutine di cui alle linee 1, 2, 3, 5, 6: € 260,00 oltre IVA al 10% per ogni mattina, per ciascuna linea di trasporto;

- per le linee di trasporto pomeridiane di cui alle linee 4, 7: € 230,00 oltre IVA al 10% per ogni pomeriggio, per ciascuna linea di trasporto;
6. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, le tasse e gli oneri, inclusa l'IVA, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al presente contratto. Il costo "a mattina" e "a pomeriggio" include inoltre tutti i costi necessari per l'esecuzione del servizio, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il costo del lavoro degli autisti, tutte le spese inerenti agli autobus impiegati nel servizio, ecc. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo del servizio. Il corrispettivo del servizio è determinato a proprio rischio dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
 7. Ferme restando le opzioni previste dal presente Capitolato, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto medesimo, la Provincia si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023).
 8. In considerazione della ridotta durata del presente appalto non potrà essere data esecuzione a quanto previsto dall'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 4 - Durata contrattuale

La durata del contratto coincide con quella dell'anno scolastico 2024 – 2025 e decorre presumibilmente dal 16/09/2024, o comunque dalla consegna del servizio, fino alla fine dell'anno scolastico medesimo, prevista per il 06/06/2025; fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del predetto articolo 50.

In ogni ipotesi di cessazione dell'appalto, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, l'appaltatore si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo appaltatore o con la stessa Provincia.

Art. 4 bis - Automezzi e CAM

È totalmente a carico dell'aggiudicatario la dotazione degli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio.

Il presente servizio di trasporto dovrà essere svolto con automezzi di proprietà o nelle disponibilità dell'aggiudicatario. Su tali mezzi l'aggiudicatario deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ai sensi del DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021, relativo ai "*Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio dei veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre e servizi speciali di trasporto passeggeri su strada*" l'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti clausole: promozione di veicoli puliti a basso consumo energetico nel trasporto su strada; grassi ed oli lubrificanti.

Art. 5 – Sicurezza – D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) (**Allegato 3**). Come specificato in tale documento, i costi per la sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi interferenziali da sottrarre al ribasso d'asta sono pari a Euro zero.

Restano a carico dell'operatore economico aggiudicatario i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalle vigenti leggi in materia.

Art. 6 – Subappalto

L'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Provincia, purché:

- in sede di gara la società abbia indicato di volervi fare ricorso, precisando per quali prestazioni;
- la società aggiudicataria svolga in proprio le seguenti specifiche prestazioni: coordinamento dell'appalto; designazione del referente dell'appalto; tenuta dei rapporti, anche economici e ai fini dell'emissione delle fatture, con la Provincia;
- l'appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la Provincia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il soggetto affidatario della presente procedura esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Art. 7 – Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto la società aggiudicataria costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità di cui al predetto art. 106 (con esclusione delle disposizioni riguardanti le riduzioni e gli aumenti della garanzia medesima, come da parere MIT n. 2129 del 13/07/2023).

Art. 7 bis – Assicurazioni - obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario - danni a persone o cose

L'aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone e a cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevati e indenni in ogni caso la Provincia di Piacenza e gli istituti scolastici destinatari del presente servizio da ogni pretesa al riguardo.

L'aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto del contratto, l'aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. stipulata con primaria compagnia assicuratrice. L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre anche polizza RCT/O (verso terzi e verso prestatori di lavoro) stipulata con primaria compagnia; tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio in salita ed in discesa dagli automezzi.

Tali polizze dovranno prevedere anche il risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione dei veicoli all'interno di aree private.

I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati (personale docente e amministrativo e studenti degli istituti scolastici destinatari del presente servizio), sia nei confronti di cose nonché della Provincia di Piacenza e degli istituti scolastici destinatari del presente servizio. Eventuali franchigie e scoperti rimangono comunque in carico all'operatore economico.

L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevati e indenni la Provincia di Piacenza e gli istituti scolastici destinatari del presente servizio da qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato per fatto doloso o colposo ai suoi dipendenti o alla sua attrezzatura, derivante da comportamenti di terzi, compresi gli utenti del servizio.

Art. 8 - Penali

La prestazione delle singole attività oggetto del presente appalto deve avvenire nei termini previsti dal presente Capitolato.

Qualora l'aggiudicatario dimostri carenze nell'esecuzione del servizio, e/o lo stesso non venga eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dal presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà di applicare – per ogni episodio contestato – una penale di importo compreso fra € 150,00 e € 350,00 a seconda della gravità dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La Provincia contesterà l'inadempimento/irregolarità riscontrata, assegnando all'appaltatore un termine di 5 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire controdeduzioni o laddove queste ultime non siano condivise/accettate dalla Provincia, si procederà all'applicazione delle penali.

Resta inteso che l'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale (i.e. € 205.960,00 al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara). Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga o superi il limite del 10% del suddetto importo, la Provincia può risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 9 – Pagamenti

Il pagamento del servizio avverrà a seguito presentazione di fattura elettronica su base mensile, in relazione alle mattine e ai pomeriggi di servizio resi per ognuna delle linee attive nel corso del mese considerato, moltiplicate per i costi, "a mattina" e "a pomeriggio", ottenuti dai predetti costi fissati a base d'asta dedotti del ribasso unico offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, in regime di split payment.

Si precisa che in caso di: **(a) non necessità di svolgimento** del servizio per una mattina/pomeriggio con preavviso comunicato il giorno precedente, non si provvederà al pagamento della mattina/pomeriggio riferita/o alla/e linea/e interessata/e; **(b) non necessità di svolgimento** del servizio per una mattina/pomeriggio senza preavviso comunicato entro il giorno precedente, si provvederà al pagamento della mattina/pomeriggio riferiti alla/e linea/e interessata/e; **(c) eliminazione di un viaggio/di più viaggi** (senza tuttavia eliminazione del servizio dell'intera mattinata/pomeriggio), si procederà comunque al pagamento dell'intera mattinata/pomeriggio riferita alla/e linea/e interessata/e.

Il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231 del 2002 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale pagamento è condizionato all'accertamento dell'assenza in capo al fornitore di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostantive (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015), al rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D. Lgs. 36/2023), se dovuto, e previa verifica della regolarità contabile della fattura presentata. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, il fornitore può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo dovuto è effettuato mediante "mandato" sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, indicato dall'affidatario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10 - Modalità di fatturazione

La Provincia può accettare e pagare le fatture solo se ricevute attraverso il processo di fatturazione digitale. Il Codice Univoco della Provincia di Piacenza è UFHFVU.

Ogni fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti: – l'oggetto del contratto; – numero del Codice identificativo di Gara (CIG); – numero della determina di aggiudicazione. La fattura deve contenere anche l'annotazione "Operazione con scissione del pagamento", oltre a tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte del presente servizio verranno, pertanto, effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate alla Provincia di Piacenza entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. È fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento della fattura.

Art. 12 – Obbligazioni dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o che, comunque, risultasse opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. L'affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati.

L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto a cui accede il presente Capitolato. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito; l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Provincia, assumendosene ogni relativa alea. L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Provincia. L'affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto a cui accede il presente Capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 36/2023, secondo cui la cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto, salvo i casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

Art. 14 – Risoluzione

La Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi all'appaltatore mediante PEC, nei seguenti casi:

- ✓ violazione da parte dell'aggiudicatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento, laddove applicabili, di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza (adottato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 40 del 28/04/2022), i quali sono da intendersi qui integralmente richiamati (disponibili sul sito della Provincia nella sezione "Amministrazione Trasparente"), sebbene non materialmente allegati;
- ✓ mancato rispetto dei tempi e delle modalità previsti dall'art. 2 del presente Capitolato;
- ✓ mancata attivazione di una o più linee richieste dalla Provincia;
- ✓ mancato rispetto delle tempistiche delle linee di trasporto comunicate dalle varie scuole;
- ✓ utilizzo di automezzi non conformi alla normativa fissata dal Codice della Strada;
- ✓ utilizzo di personale non idoneo allo svolgimento del servizio (come, ad esempio, in caso di messa in atto di atteggiamenti molesti nei confronti dei soggetti trasportati, di guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti);
- ✓ revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all'appaltatore per l'espletamento del servizio, ovvero venuta meno – nel corso dell'esecuzione dell'appalto – dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ grave inadempienza nell'esecuzione del servizio;
- ✓ mancato ripristino delle condizioni ordinarie del servizio, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Provincia;
- ✓ laddove l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- ✓ inosservanza degli obblighi dettati dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ manca ricostituzione della garanzia definitiva, entro il termine di 15 giorni, in caso di escussione della stessa da parte della Provincia;
- ✓ negli altri casi di risoluzione previsti dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia di Piacenza il diritto ad incamerare la garanzia definitiva prestata, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, anche rivalendosi su importi contrattuali non ancora corrisposti.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 15 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Provincia di Piacenza ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte (dunque per tutte, per una o per più linee di trasporto), in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'aggiudicatario. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le relative prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

La Provincia ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalle Centrali di committenza regionali (Intercent-ER o Città Metropolitana di Bologna), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Art. 16 – Continuità del servizio e scioperi

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse ai fini della L. 146/1990 e come tali non potranno essere sospesi o abbandonati. L'aggiudicatario non può, pertanto, per nessun motivo, esimersi dall'effettuazione degli stessi. A tal proposito l'appaltatore dovrà dotarsi di automezzi e personale di riserva sufficiente a garantire la prestazione del servizio. In caso di sospensione o abbandono anche parziale e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, la Provincia di Piacenza potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altro operatore economico, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salva l'applicazione di eventuali penalità ed il risarcimento del maggior danno.

In caso di sciopero dei propri operatori che possa causare inconvenienti al servizio, l'aggiudicatario dovrà darne preavviso di almeno 7 giorni mediante lettera da indirizzare alla Provincia e agli istituti destinatari del servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge 146/90 e ss.mm.ii.

Art. 17 - Personale – Osservanza delle condizioni di lavoro

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e idoneo allo svolgimento del servizio medesimo.

La Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di pretendere in qualsiasi momento l'allontanamento degli autisti che non rispondano ai requisiti, ovvero che non tengano i comportamenti richiesti dal presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia medesima.

L'appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, l'applicazione del C.C.N.L. dichiarato in sede di offerta, che dovrà essere o quello indicato dalla Provincia di Piacenza negli atti di gara (C.C.N.L. "AUTONOLEGGIO ANAV - Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori"), o un differente contratto collettivo, purché lo stesso garantisca ai dipendenti uguali tutele rispetto a quelle riconosciute dal CCNL sopra indicato.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Provincia di Piacenza trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP (Responsabile Unico di Progetto) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine stabilito, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'aggiudicatario si obbliga a far osservare scrupolosamente al personale addetto al servizio le norme antinfortunistiche, a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, nonché ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in conformità alle vigenti norme di legge in materia, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro determinerà, senza alcuna formalità, la risoluzione diritto del contratto di appalto.

Art. 18 - Norme sull'anticorruzione

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi hanno esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse,

anche potenziale, che dovesse manifestarsi anche nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 - Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra la Provincia di Piacenza e l'aggiudicatario, che non si siano potute definire bonariamente, quale che sia la loro natura, nessuna esclusa, sono deferite all'autorità giudiziaria competente. Il foro competente è quello di Piacenza.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque acquisiti dalla scrivente Provincia, sarà finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, nonché per la successiva fase esecutiva.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali esclusivamente gli operatori della Provincia, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia, o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- eventuali Legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria, qualora occorra.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non saranno

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per la Polizia Provinciale è la Dirigente, Dott.ssa Angela Toscani.

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, raggiungibile all'indirizzo dpo@provincia.pc.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it.

In ogni momento potranno essere esercitati, da parte dei soggetti conferenti, i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Art. 21 – Accettazione delle clausole dell'Intesa per la legalità

L'aggiudicatario accetta e si impegna a rispettare le seguenti clausole, derivanti dal documento "*Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Piacenza e la Provincia di Piacenza*" registrato al n. 35448 del 13/11/2023 del protocollo provinciale:

Clausola n. 1

L'impresa appaltatrice della Provincia di Piacenza dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa sottoscritta in data 8 novembre 2023 tra la Prefettura-Utg di Piacenza e la predetta Provincia, consultabile nel sito <http://www.prefettura.it/piacenza>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla Provincia di Piacenza, quale stazione appaltante, l'elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i dieci settori di attività a rischio di cui all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List) tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, l'impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta White List.

Clausola n. 3

L'impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari.

Clausola n. 4

L'impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»).

Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell'impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10 % del valore del contratto – ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite – mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite.

Clausola n. 5

L'impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.

Clausola n. 6

L'impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Clausola n. 7

L'impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale.

Art. 22 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia, oltre che all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici fissate dal D.Lgs. 36/2023, alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile.

Art. 23 - Spese contrattuali e oneri

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e nella documentazione di gara predisposta dalla Provincia di Piacenza.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione e bollo, sono a carico dell'aggiudicatario. Tali spese dovranno essere corrisposte entro 15 giorni dal ricevimento della lettera con la quale la Provincia comunicherà l'ammontare delle predette spese.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nei termini fissati, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione con conseguente anche obbligo dell'aggiudicatario di versare alla Provincia medesima le eventuali ulteriori spese che quest'ultima dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.